

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>66</b>	<b>25.02.2020</b>

Rifiuto dell'atto di cessione di credito stipulato tra Hera Comm S.p.a. e Banca Farmafactoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dai notai Fiammetta Costa e Luca Zona, registrata a Milano il 27 dicembre 2019 al n. 68178 serie 1T e notificato all'Inail il 22 gennaio 2020

#### Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata autenticata con il quale la società Hera Comm S.p.a. (cedente), con sede legale in Imola, via Molino Rosso n. 8, in persona del suo Amministratore Delegato Christian Fabbri, la cui firma digitale è stata autenticata dal notaio Fiammetta Costa (repertorio n. 18.781), ha ceduto *pro-soluto* alla società Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria), con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, in persona del suo Procuratore Rachel Giambra, la cui firma digitale è stata autenticata dal notaio Luca Zona, (repertorio n. 37495) crediti asseritamente vantati nei confronti di quest'Istituto, per un importo complessivo di euro 73.130,47 oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>66</b>	<b>25.02.2020</b>

considerato che costituisce interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice ed affidataria della fornitura di energia elettrica in considerazione della necessità di verificare i crediti oggetto di cessione ed in virtù dei maggiori oneri che il predetto atto di cessione comporta sia per l'accertamento dell'esigibilità dei crediti che per il pagamento delle fatture al cessionario;

tanto premesso, rilevato e considerato

#### DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nelle premesse;
- di notificare la presente determinazione a Hera Comm S.p.a (cedente) e a società Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente.

Roma, 25.02.2020

Pubblicata il 27.02.2020

f.to Il Direttore centrale  
dott. Ciro Danieli